

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 482)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNÍ)

e dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge che si sottopone alla Vostra approvazione, il Governo ritiene di aver risolto in termini più che soddisfacenti la vertenza degli statali, dopo le precedenti discussioni condotte dal Governo dell'on.le Fanfani, al quale va riconosciuto il merito di averne impostato i problemi fondamentali.

Soddisfacenti per gli statali, le cui rivendicazioni sono state sostanzialmente accolte e le cui giuste esigenze sono state tenute nella massima considerazione consentita dal do-

vuto rispetto per gli interessi generali del Paese.

Soddisfacenti per il Governo perchè ha potuto venire incontro alle richieste degli statali con spirito sociale, pur senza perdere di vista la stabilità della moneta e la necessità di assicurare la ripresa economica del sistema produttivo italiano.

Nelle sue linee generali, il provvedimento prevede:

l'introduzione nel sistema retributivo del personale statale, in attività ed in quiescenza

za, di un congegno di scala mobile analogo a quello previsto nel campo privato, per i settori dell'industria e del commercio;

il miglioramento delle quote di aggiunta di famiglia attualmente spettanti al solo personale in attività;

l'istituzione di quote di aggiunta di famiglia a favore dei pensionati statali, per il coniuge e per i figli minorenni a carico;

l'eliminazione di talune sperequazioni retributive verificatesi nel trattamento economico del personale salariato in dipendenza dell'applicazione del nuovo sistema degli scatti di paga;

l'elevazione alla misura massima dell'assegno personale di sede per i dipendenti con sede di servizio a Torino;

oltre a benefici vari in favore di particolari categorie di personali.

In sostanza il provvedimento tende a migliorare il trattamento economico di tutto il personale, per renderlo più adeguato al costo della vita, senza trascurare gli stessi pensionati ai quali è anzi attribuito per la prima volta un trattamento di famiglia, e va incontro ai dipendenti aventi carichi familiari, in riconoscimento delle loro peculiari necessità.

L'introduzione nel sistema retributivo dei dipendenti statali di un particolare congegno di scala mobile, da tempo adottata nel settore del lavoro privato e ritenuta dai datori di lavoro un efficace sistema per evitare agitazioni e rivendicazioni derivanti da aumenti del costo della vita, intende assicurare ai pubblici dipendenti un tempestivo ed automatico adeguamento delle retribuzioni al variare dei prezzi ed evitare per il Governo l'alea di trattative sindacali a scadenze ravvicinate e che certamente si concluderebbero con oneri più consistenti e più difficilmente sopportabili dal bilancio statale.

All'uopo viene prevista l'attribuzione agli statali di una indennità integrativa speciale mensile da determinarsi, per ogni esercizio finanziario, applicando su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti in attività di servizio la percentuale di variazione dell'indice del costo della vita relativo

all'anno solare immediatamente precedente, rispetto all'indice accertato nel giugno 1956 dall'Istituto Centrale di Statistica per i settori dell'industria e del commercio. (Si è preso a base detto mese, dato che l'ultimo provvedimento di miglioramenti economici per la generalità del personale statale — decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 — ebbe effetto dal 1° luglio 1956).

Per il personale in quiescenza la percentuale di variazione dell'indice suddetto viene applicata, ai fini dell'analogia indennità istituita in favore dei pensionati, su di una fascia di pensione di lire 32.000 mensili, pari all'80 per cento di quella fissata per il personale in attività. Tale criterio realizza in concreto la pensionabilità del beneficio della scala mobile, anche se detto beneficio è concesso in modo da non comportare l'aumento di volta in volta degli stipendi, paghe e retribuzioni, ossia degli emolumenti fondamentali presi a base per il trattamento di quiescenza.

L'aumento delle quote di aggiunta di famiglia attualmente previste per il solo personale in attività è stabilito in misura unica, qualunque sia la persona a carico (moglie, o figlio, o genitore) e la sede di servizio dell'interessato. È però previsto un più sostanziale aumento per i figli di età superiore ai 14 anni, in considerazione delle particolari esigenze dei giovani che a quella età intraprendono generalmente un corso di studi di scuola media superiore.

Le quote di aggiunta di famiglia attribuite ai pensionati, per il coniuge e per ogni figlio minorenne a carico, sono stabilite in misura unica, uguale all'aumento disposto per le quote spettanti al personale in attività.

Il provvedimento, come già accennato, reca altri benefici in favore di particolari categorie di personale, come l'estensione al personale delle Magistrature ordinaria, militare e amministrativa ed agli Avvocati e Procuratori dello Stato della disciplina degli scatti biennali di stipendio già operante a favore dei restanti dipendenti statali; il perfezionamento della stessa disciplina degli scatti nei confronti dei salariati che si siano venuti a trovare in particolari situazioni; l'eleva-

zione alla misura massima dell'assegno personale di sede spettante al personale in servizio nel Comune di Torino; l'estensione a tutto il personale specializzato in servizio nei Centri meccanografici dello Stato della particolare indennità sinora prevista negli stessi Centri per i soli dipendenti delle Amministrazioni postale e ferroviaria.

Viene, inoltre, meglio disciplinata, con opportune limitazioni, l'assunzione contrattuale di operai giornalieri, richiesta annualmente per le necessità contingenti delle Amministrazioni interessate.

Il provvedimento prevede infine la possibilità per gli Enti locali e di diritto pubblico in genere, di estendere gli stessi miglioramenti al dipendente personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, rimandando ad una successiva legge la disciplina definitiva del trattamento economico di tale personale in rapporto a quello spettante al corrispondente personale statale.

L'onore del provvedimento è stato valutato in 13 miliardi per l'esercizio 1958-1959 ed in miliardi 91 per gli esercizi successivi, salvo le variazioni che potranno derivare, dopo il 1° luglio 1960, dalla applicazione della scala mobile.

Nel reperire la copertura, della quale sarà detto appresso, si è cercato di evitare gravami fiscali aventi diretti riflessi sulla entità dei prezzi, in danno del bilancio familiare dei lavoratori.

È anzi opportuno sottolineare che gli stessi provvedimenti di carattere finanziario predisposti per garantire la copertura della spesa, recano anche benefici alle categorie meno abbienti, come l'elevazione da lire 540.000 a lire 720.000 del limite annuale di retribuzione esente dalla imposta complementare sul reddito.

I provvedimenti fiscali deliberati e che vengono presentati contestualmente al Parlamento per l'approvazione al fine di assicurare la sostanziale copertura degli oneri che deriveranno dal disegno di legge allegato, danno la sicurezza che lo sforzo finanziario dello Stato per i miglioramenti agli statali, anche se rilevante per il bilancio, non potrà in alcun modo pregiudicare lo svolgimento dei

programmi di investimenti produttivi intesi ad alleviare la disoccupazione.

Taluni di essi recano anzi particolari agevolazioni fiscali atte a stimolare ed invogliare gli imprenditori privati a riprendere gli investimenti, rallentatisi per la sfavorevole congiuntura (tali quelle atte a stimolare la ripresa edilizia; a consentire una maggiore mobilità di capitali nell'area europea, riducendo il costo del denaro a media e lunga scadenza; ecc.).

Circa i singoli articoli del provvedimento, se ne espongono, qui di seguito, alcuni dettagli:

Con l'*art. 1* si stabilisce la disciplina della indennità integrativa speciale mensile per il personale in attività, attribuita con effetto dal 1° luglio 1959.

La misura di detta indennità sarà determinata, per ogni anno finanziario, applicando su una base di lire 40.000 mensili, unica per tutto il personale statale, la percentuale di variazione, in aumento o in diminuzione, dell'indice del costo della vita per i settori della industria e del commercio relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello che per il giugno 1956 è stato accertato dall'Istituto Centrale di Statistica e che si considera uguale a 100.

Con tale criterio il Ministero del tesoro ha la possibilità di conoscere, per ogni anno finanziario, la misura dell'indennità ed il relativo onere, in tempo utile per assicurare il necessario stanziamento di fondi in sede di previsione di bilancio e per impartire poi le opportune disposizioni agli Uffici interessati al fine di corrispondere regolarmente l'emolumento alle scadenze stabilite.

Detta indennità, come già detto, risulterà in misura unica per tutti e sarà quindi facilmente liquidabile senza bisogno di speciali prontuari. È dovuta per intero al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde, ossia a tutto il personale statale con normale posizione d'impiego. Sarà invece corrisposta in misura proporzionalmente ridotta alle particolari categorie di personali che, essendo tenute a prestazioni limitate rispetto a quelle previste dal normale rapporto d'impiego,

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

hanno retribuzioni inferiori alle lire 30.000 mensili lorde. L'indennità sarà infine ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nelle posizioni di stato (aspettativa, congedo straordinario, ecc.) che importino riduzione di dette competenze.

Per il prossimo esercizio finanziario 1959-1960, l'importo di tale indennità è stato fissato in lire 2.400 mensili nette, essendo risultato che la media degli indici mensili del costo della vita (sempre per i settori industria e commercio) relativi all'anno solare 1958, ha registrato un aumento rispetto allo stesso indice accertato nel giugno 1956 (indice base) pari al 5,52 per cento (arrotondato al 6 per cento dato che ai fini del calcolo dell'indennità si trascurano le frazioni di indice fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori).

Con l'art. 2 si stabilisce analoga disciplina per l'indennità integrativa speciale mensile dovuta al personale statale in quiescenza.

Poichè attualmente lo stipendio, la paga o la retribuzione sono pensionabili in ragione dell'80 per cento, adottando lo stesso rapporto si stabilisce che la base unica da considerare ai fini della determinazione dell'indennità integrativa speciale spettante ai pensionati è di lire 32.000 mensili, pari appunto all'80 per cento di quella prevista dal precedente articolo per il personale in attività (lire 40.000 mensili).

Detta indennità, stabilita anche in tale caso in misura unica, è dovuta per intero quando la pensione o l'assegno sostitutivo di essa non sia inferiore alle lire 24.000 mensili lorde (l'80 per cento, cioè, dell'analogo limite statuito per il personale in attività), mentre è ridotta in proporzione per i beneficiari di pensione inferiore all'importo suddetto.

Per il prossimo esercizio finanziario 1959-1960, l'importo di tale indennità viene stabilito in lire 1.920 mensili nette, considerando, come già fatto presente per il personale in attività, l'aumento del 6 per cento registrato nel costo della vita.

Con gli articoli 3 e 4 si stabiliscono le nuove misure delle quote di aggiunta di fami-

glia spettanti al personale in attività, considerando un miglioramento mensile lordo:

a) per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959:

di lire 1.000 per il coniuge, per ogni figlio a carico di età inferiore ai 14 anni e per ciascun genitore a carico;

di lire 2.000 per ogni figlio minorenni a carico di età fra i 14 ed i 21 anni;

b) dal 1° luglio 1959:

di lire 1.500 per il coniuge, per ogni figlio a carico di età inferiore ai 14 anni e per ogni genitore a carico;

di lire 2.000 per ogni figlio minorenni a carico di età fra i 14 ed i 21 anni.

Poichè, come già fatto presente, col provvedimento si vuole andare incontro al personale che più ha risentito dell'aumentato costo della vita, il miglioramento delle quote di aggiunta di famiglia è previsto solo a favore dei dipendenti che hanno diritto alla maggiorazione delle quote di aggiunta di famiglia disposta con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 (perchè facenti parte di nuclei familiari ove affluisce un solo reddito).

A decorrere dal 1° febbraio 1959, vengono inoltre elevati:

da lire 25.000 a lire 30.000 il limite di reddito mensile lordo, di lavoro o di pensione non di guerra, eventualmente goduto dalle persone costituenti il nucleo familiare del dipendente statale, da considerare, a norma delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire se le quote di aggiunta di famiglia competano al dipendente medesimo nella misura minima o in quella maggiorata prevista dal citato decreto n. 1331;

da lire 9.000 a lire 11.000 e da lire 8.000 a lire 10.000 i limiti massimi di reddito mensile dei familiari del personale statale (genitori, oppure figli con attività retribuita) da considerare a carico del personale stesso ai fini dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia.

Con l'art. 5 si attribuisce un trattamento di famiglia anche per il personale statale in quiescenza, mediante l'istituzione di quote di

aggiunta di famiglia per il coniuge e per ogni figlio minore a carico, nella misura mensile lorda di lire 1.000 per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959 e di lire 1.500 dal 1° luglio dello stesso anno, qualunque sia il comune di residenza del pensionato.

La concessione di dette quote ai pensionati è demandata, per motivi funzionali, agli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione.

Con *l'art. 6* si stabilisce che i benefici derivanti dall'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e dal miglioramento delle quote di aggiunta di famiglia non comportano variazione alcuna nella misura degli assegni personali che a norma delle disposizioni in vigore sono riducibili in caso di miglioramenti economici con carattere di generalità. A parte, infatti, che, salvo rarissime eccezioni, del miglioramento sui trattamenti di famiglia non si è mai tenuto conto ai fini in questione, si è creduto opportuno mantenere integro il beneficio della scala mobile, considerandolo compensativo della perdita subita dal personale in conseguenza dell'avvenuto rincaro del costo della vita.

Con *l'art. 7* si stabilisce che la documentazione utile ai fini dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia non è soggetta all'imposta del bollo, come già stabilito per l'analogo trattamento (assegni familiari) previsto nel settore del lavoro privato. L'esenzione viene disposta anche per la domanda di congedo ordinario, per uniformità di criterio con quanto già avviene per il personale di alcune Amministrazioni.

Si stabilisce, inoltre, che nelle posizioni di stato (secondo mese di congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, ecc.) che importino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata avendo riguardo direttamente alla misura netta degli stessi emolumenti, già riportata nei proutuari, e ciò ad evitare i numerosi e complessi calcoli per l'applicazione delle ritenute previdenziali e soprattutto di quelle erariali distribuite, con diverse aliquote, sui differenti scaglioni del trattamento economico complessivo.

Con *l'art. 8* si estende al personale in servizio nel Comune di Torino e negli altri comuni della stessa provincia già considerati con popolazione pari a quella del capoluogo, ai fini della soppressa indennità di carovita, la misura massima dell'assegno personale di sede, prevista per il personale in servizio nei comuni con almeno 800.000 abitanti.

Il comune di Torino ha raggiunto tale numero di abitanti soltanto dopo l'istituzione dell'assegno suddetto (la cui misura era stata discriminata sulla base della entità di popolazione allora risultante nei singoli comuni) e perciò il personale ivi in servizio ha sinora goduto dell'assegno stesso in misura inferiore.

L'estensione della misura massima ha quindi scopi perequativi.

Con *l'art. 9* si estendono i miglioramenti economici previsti dai precedenti articoli ai magistrati ed alle altre particolari categorie di personali statali non comprese tra quelle indicate nell'attuale tabella unica degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, alle quali fa riferimento l'articolo 1 del provvedimento (ricevitori del lotto, ufficiali giudiziari ecc.).

Con *l'art. 10* si estende al personale delle Magistrature ed agli avvocati e procuratori dello Stato la nuova disciplina degli aumenti biennali di stipendio prevista per i restanti dipendenti statali.

Poichè il personale suddetto gode attualmente, e non in tutte le posizioni, di aumenti periodici quadriennali, in numero limitato, i nuovi scatti biennali illimitati nel numero vengono attribuiti in tutte le posizioni, dopo l'ultimo degli attuali scatti quadriennali, ove questi siano ora dovuti.

Allo stesso personale viene anche esteso il criterio già adottato a favore dei restanti dipendenti statali, per cui in caso di promozione compete all'interessato nella nuova posizione, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello in godimento, anzichè lo stipendio iniziale, come previsto attualmente.

Con gli articoli 11, 12 e 13, in accoglimento di vivissime istanze sindacali, delle quali si sono resi interpreti fra gli altri gli onorevoli Cappugi e Scalia, presentatori di apposita proposta di legge, si eliminano talune sperequazioni derivanti dal nuovo sistema di progressione economica introdotto con i provvedimenti emanati in applicazione della nota legge di delega del 1954. In sostanza a favore dei salariati adibiti a mansioni impiegate e quindi transitati fra gli impiegati, dei salariati temporanei passati da una categoria inferiore ad altra superiore e dei salariati permanenti provenienti dai temporanei, viene disposta l'attribuzione dello stipendio o della paga di importo immediatamente superiore a quello della paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella posizione di salariato.

Con l'art. 14 si danno disposizioni intese a disciplinare, con opportune limitazioni, le assunzioni contrattuali di operai giornalieri, richieste da necessità contingenti.

Con l'art. 15 si estende al personale statale in servizio presso i centri meccanografici una particolare indennità già attribuita ai dipendenti delle Amministrazioni ferroviaria e postale che disimpegnano analoghe mansioni.

Trattasi di personale specializzato che, una volta impraticatosi nell'uso delle macchine in dotazione nei predetti centri meccanografici, si sente invogliato ad abbandonare l'Amministrazione statale per esercitare la stessa attività in altri impieghi meglio retribuiti. È da ritenere che, con l'attribuzione della nuova indennità, possa cessare tale inconveniente, molto dannoso per l'Amministrazione.

Con l'art. 16 si consente agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti di diritto pubblico di estendere al proprio personale i miglioramenti previsti dal provvedimento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci e con i criteri e le limi-

tazioni sinora previste per le estensioni del genere.

Con l'art. 17 si provvede alla copertura della spesa che deriverà dall'applicazione del provvedimento.

Motivi di interesse sociale hanno indotto, come già detto, ad evitare qualunque gravame fiscale che possa avere ripercussioni dirette sull'andamento dei prezzi.

In aggiunta al già effettuato ritocco delle tariffe di vendite al pubblico dei tabacchi, in particolar modo per i tabacchi esteri, sono stati predisposti i seguenti provvedimenti riguardanti:

l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;

le tasse di circolazione delle autovetture di elevata cilindrata;

l'imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso;

l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici;

la percentuale dovuta all'Erario sui canoni della radio e della televisione;

l'istituzione dell'imposta di fabbricazione della margarina;

l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte di redditi imponibili di categoria B eccedente i primi 4 milioni di reddito;

i diritti catastali previsti dall'allegato A) al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

l'imposta di fabbricazione sui gas di petroli liquefatti ed il diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.

Onorevoli senatori, il Governo ritiene di aver operato, nel superiore interesse dello Stato, temperando le ragioni dei pubblici funzionari con quelle del bilancio statale e si augura che il Parlamento, nel rendersi conto della responsabilità assunta dal Governo con l'impegno di garantire la stabilità dei prezzi, voglia approvare senza emendamenti il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la percentuale di variazione dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956.

Si intende per indice del costo della vita, relativo a ciascun anno solare, la media degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto Centrale di Statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire, o frazione di mille lire, di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

c) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

d) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

e) è esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Per l'esercizio 1° luglio 1959 — 30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2.400 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro, in relazione all'aumento o alla riduzione risultante, in rapporto all'indice del costo della vita per i settori dell'industria e del commercio che per il giugno 1956 è stato accertato dall'Istituto Centrale di Statistica e che si considera eguale a 100, dalla media degli indici del costo della vita per gli stessi settori che per l'anno solare precedente sono stati accertati dall'Istituto Centrale di Statistica. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli Archivi notarili, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1959, una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la percentuale di variazione dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956. Detta indennità compete anche ai titolari di pensioni o di

assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Si intende per indice del costo della vita, relativo a ciascun anno solare, la media degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto Centrale di Statistica per i settori della industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) è corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti di coloro che sono forniti delle predette competenze in misura inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;

c) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile;

d) è esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.

La corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale già percepiscano la medesima indennità. Qualora però quest'ultima indennità risultasse meno favorevole, se ne dovrà sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione.

La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.

Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1.920 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro in relazione all'aumento o alla riduzione risultante, in rapporto all'indice del costo della vita per i settori dell'industria e del commercio che per il giugno 1956 è stato accertato dall'Istituto Centrale di Statistica e che si considera uguale a 100, dalla media degli indici mensili del costo della vita per gli stessi settori che per l'anno solare precedente sono stati accertati dall'Istituto Centrale di Statistica. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Art. 3.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, il disposto dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 4.620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 4.770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.150 per ciascuna delle

altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 6.530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8.440 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

« Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

« L'importo di lire 25.000 stabilito dall'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

« Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e lire 10.000 ».

Art. 4.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, il disposto dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e

successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 5.120 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.560 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 5.270 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.650 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 7.030 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.720 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8.940 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.870 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

« Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il quattordicesimo anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« L'importo di lire 25.000 stabilito dall'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

« Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000 ».

Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

Art. 5.

Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel primo comma del precedente articolo 2, sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per i figli minorenni, in ragione di lire 1.000 mensili lorde per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959 e di lire 1.500 mensili lorde dal 1° luglio 1959 per ciascuno dei predetti familiari a carico, qualunque sia la popolazione del comune di residenza.

Per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la concessione delle analoghe quote al personale in attività di servizio.

La quota di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni.

Nei casi di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed in parte a carico di altri enti, le quote di aggiunta di famiglia sono corrisposte per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno

originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

Ai titolari di più pensioni od assegni ordinari le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

La corresponsione delle suddette quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale percepiscono le quote di aggiunta di famiglia o gli assegni familiari.

Ai titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concesso il più favorevole tra il trattamento previsto dal presente articolo e quello stabilito dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, numero 474.

La concessione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo è demandata agli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per ottenere tale concessione gli interessati dovranno presentare apposita domanda ai predetti Uffici, corredata dai documenti di rito, entro il 31 dicembre 1959. Qualora la domanda sia presentata dopo il predetto termine, le quote di aggiunta di famiglia saranno concesse dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

I titolari di pensione od assegno ordinario hanno l'obbligo di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportano la decadenza dal diritto alle quote di aggiunta di famiglia. Per le dichiarazioni non conformi al vero, si applica la sanzione prevista per il dipendente statale dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo sono esenti da ogni ritenuta erariale e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

Art. 6.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 della presente legge non danno luogo al riassorbimento degli as-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

Art. 7.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonchè l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni di cui la precedente articolo 5.

Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 8.

Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è elevato, a decorrere dal 1° maggio 1959, a lire 3.200 mensili lorde, a favore del personale con sede normale di servizio nel comune di Torino e negli altri comuni della stessa provincia considerati unico centro economico col capoluogo ai fini dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 483, e successive modificazioni.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui tratta-

mento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonchè alle categorie di personali indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, numero 23.

Art. 10.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e che abbia interamente beneficiato della progressione per aumenti quadriennali, contemplata dalle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, ovvero appartenga a categoria o rivesta funzione o qualifica, per la quale non siano previsti tali aumenti, sono attribuiti aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio massimo previsto per la rispettiva categoria, funzione o qualifica, per ogni biennio di permanenza in essa successivamente all'attribuzione dell'ultimo aumento quadriennale, ovvero dello stipendio iniziale insuscettibile di aumento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si valuta l'anzianità complessiva maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 e in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla categoria, funzione o qualifica medesima.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della nuova categoria, funzione o qualifica, è attribuito lo stipendio di tale nuova posizione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Al personale cui nella prima applicazione del precedente primo comma compete nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1959, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Nei confronti del personale contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, cessato dal

servizio anteriormente al 1° luglio 1959, la pensione è riliquidata d'ufficio, con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

Art. 11.

Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegate non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ed ai quali per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, è attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati impiegati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore del personale di cui all'articolo 1 della legge 23 maggio 1956, n. 498, nei confronti del quale non si fa luogo a recupero della differenza fra lo stipendio dovuto in applicazione della cennata legge e quello effettivamente corrisposto sulla base della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 12.

Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che

avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero passati alla categoria superiore.

Art. 13.

Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati in ruolo.

Art. 14.

Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, non possono, per ciascun esercizio finanziario, avere durata eccedente i novanta giorni e non sono comunque rinnovabili. Esse devono essere contenute entro i limiti numerici e di spesa all'uopo da stabilire entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per ciascuna Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella del Tesoro.

I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.

Art. 15.

Al personale in servizio presso i centri meccanografici è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1959, una indennità per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure lorde:

Capo di ciascun centro meccanografico	L. 600
Capi reparto	» 550
Operatori	» 400
Perforatori	» 300

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con ogni altra indennità, assegno, provento, premio o compenso di carattere continuativo o periodico, salvo il diritto di opzione per il più favorevole trattamento economico in atto.

Il contingente del personale addetto a ciascun centro meccanografico è previsto da apposito decreto del Ministro competente di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 16.

Gli Enti locali ed altresì, previa deliberazione dei competenti organi collegiali da approvare con decreto del Ministro vigilante di concerto col Ministro per il tesoro, gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono, qualora le ordinarie disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci lo consentano, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresì estendere, con le modalità e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.

Qualora il trattamento economico fruito, a qualsiasi titolo, dal personale dei suindicati Enti ed Istituti, risulti più vantaggioso di quello derivante per effetto della presente legge al corrispondente personale statale, la eccedenza rispetto a quest'ultimo trattamento è, salva la definitiva disciplina che ne interverrà in sede legislativa, conservata temporaneamente a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile. Detto assegno compete unicamente al personale che, alla data della pre-

sente legge, trovasi in servizio presso il rispettivo Ente od Istituto.

Art. 17.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, numero 167, recante variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi, nonchè dai provvedimenti riguardanti l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, le tasse di circolazione delle autovetture, l'imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso, l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, l'aumento della percentuale spettante allo Stato sui canoni di abbonamento delle radioaudizioni e sulle tasse radiofoniche, l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte di redditi imponibili di categoria B, che eccede lire quattro milioni, sui diritti catastali previsti dall'allegato A) al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, l'imposta di fabbricazione sui gas di petroli liquefatti e il diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.